



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1787**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica dei criteri e delle modalità per l'applicazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari nell'ambito del Programma Operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre 2012, n. 1972. Riapprovazione integrale dei criteri.

Il giorno **30 Agosto 2013** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione 21 settembre 2012, n. 1972, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'applicazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari nell'ambito del Programma Operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007- 2013.

Detti criteri regolano le modalità di applicazione specificando i seguenti ambiti:

- modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari;
- definizione della documentazione che deve essere presentata in fase di dichiarazione trimestrale di attività e di dichiarazione finale di attività;
- casi di decurtazione del parametro standard;
- modalità di svolgimento dell'attività di controllo di primo livello.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 16-91/Leg. del 13 agosto 2012 si è provveduto alla modifica del Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (di seguito denominato Regolamento provinciale), introducendo la possibilità di utilizzare costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari.

Si ravvisa la necessità di modificare parzialmente i sopracitati criteri, in particolare:

- si specifica nel punto 3.1 "*DEFINIZIONI E INDICI*" l'equivalenza tra la figura del tutor e quella dell'assistente viaggi/visite guidate in funzione del raggiungimento dei parametri attuativi;
- si chiarisce nel punto 3.4 "*IL RICONOSCIMENTO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS*" che in caso in cui il Soggetto attuatore in sede di avvio gestionale dell'attività finanziata ammetta all'attività formativa più utenti rispetto a quelli approvati dall'Amministrazione, mantenendo inalterato il finanziamento concesso, tali utenti potranno contribuire al raggiungimento del tasso di corsisti formati ancorché gli stessi non concorrano alla quantificazione dei corsisti avviati, in quanto il Soggetto attuatore a parità di finanziamento concesso ammette all'attività formativa più soggetti senza gravare di maggior costi l'Amministrazione provinciale;
- si definiscono nel punto 3.4 "*IL RICONOSCIMENTO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS*" tabelle "*SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI ATTUATIVI MEDI*" e "*SCOSTAMENTO DALLO STANDARD ATTUATIVO MINIMO PER LA DOCENZA*" le classi di valori entro cui applicare le riduzioni del finanziamento assegnato in sede di consuntivo in quanto il mancato riporto puntuale del limite inferiore e superiore di dette classi potrebbe ingenerare dubbi interpretativi in sede di riconoscimento del finanziamento;
- viene modificata nel punto 3.4 "*IL RICONOSCIMENTO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI CUS*" paragrafo "*Rispetto dello standard attuativo*

minimo per la docenza...” la formula relativa alla riduzione da applicarsi per il mancato rispetto dello standard attuativo minimo per la docenza, in particolare nel denominatore della formula per errore materiale non era stato riportato il fattore di moltiplicazione pari a 6;

- viene introdotto il nuovo punto 3.6 “*VALUTAZIONE DEL RIBASSO ECONOMICO*” al fine di permettere la valutazione attraverso il criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa” delle ipotesi progettuali presentate. Tale modifica viene introdotta al fine di poter applicare le semplificazioni introdotte dall'utilizzo delle tabelle standard per costi unitari anche nel caso in cui si finanziassero servizi di interesse economico generale, evitando in tal modo di rientrare nei casi di Aiuto di Stato. Si sono quindi fissate le modalità di calcolo, gli indici di applicazione e il range entro cui scegliere la costante di moltiplicazione per la pesatura della parte economica nel calcolo generale del punteggio da assegnare a ciascuna delle ipotesi progettuali presentate nell'eventualità venissero emessi “*avvisi di chiamate a progetto*” in cui si ritenga opportuno assegnare anche un punteggio alla parte economica;
- si specifica nel punto 4 “*GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI IN REGIME DI CUS*” l'obbligo di utilizzo per la gestione degli interventi formativi finanziati tramite l'applicazione delle tabelle standard per costi unitari di registri consegnati dall'Amministrazione dotati di un codice identificativo che rende ciascun registro unico e non riproducibile, in quanto il registro risulta essere unico documento probante e in grado di documentare la realizzazione dell'attività formativa. Viene inoltre specificato che in caso di manomissione del registro e/o del codice identificativo dello stesso nonché nel caso in cui si utilizzi un registro privo di codice o che il registro non risulti agganciato all'intervento formativo attraverso l'utilizzo dell'apposito sistema informatico, la relativa attività non verrà considerata documentata ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Come previsto dell'art. 2 del Regolamento provinciale, il presente provvedimento è stato predisposto dall'Autorità di gestione del Programma operativo, d'intesa con gli Organismi intermedi.

Acquisti i seguenti pareri di legge richiesti:

- i pareri previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 gennaio 2010, n. 40, rilasciati dai Servizi competenti;
- il parere della Commissione provinciale per l'impiego, Comitato per la formazione professionale, del 20 giugno 2013;
- il parere della Commissione provinciale per le pari opportunità del 28 giugno 2013;
- visti i criteri e le modalità per l'applicazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari nell'ambito del Programma operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007- 2013, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ritenuto, al fine di disporre di un unico testo coordinato, di riapprovare integralmente il suddetto testo dei criteri, che modifica parzialmente quelli approvati con deliberazione n. 1972/2012;

- ritenuto inoltre, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, di applicare i predetti criteri alla attività avviate e non concluse, ad eccezione del nuovo punto 3.6 "Valutazione del ribasso economico", che potrà entrare a regime nel momento di valutazione di eventuali futuri azioni.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) relativo all'accesso al Fondo sociale europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, così come rettificato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 di data 27 dicembre 2006;
- visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 6 maggio 2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante modifiche del regolamento (CE) n. 1081/2006;
- visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 di data 13 luglio 2007;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione);
- visto il Programma operativo approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007, come da ultimo modificato con decisione della stessa Commissione C(2013) 1674 del 19 marzo 2013;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo", da ultimo

modificato dal decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2012, n. 16-91/Leg.;

- vista la propria deliberazione 18 luglio 2008, n. 1819, avente ad oggetto “Approvazione dei “Criteri e modalità per l'attuazione del Programma operativo, ob. 2, Fondo sociale europeo 2007-2013 (ex art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008)”, come da ultimo modificata con deliberazione 14 settembre 2012, n. 1928;
- vista la propria deliberazione 21 settembre 2012, n. 1972, con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per l'applicazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari nell'ambito del Programma operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007- 2013;

a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di riapprovare integralmente, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità per l'applicazione di costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari nell'ambito del Programma operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013, già approvati con propria deliberazione n. 1972/2012, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l'applicazione dei criteri CUS e la definizione dei parametri di CUS riferiti alle varie operazioni viene prevista dalle schede di programmazione;
3. di stabilire che per quanto non puntualmente previsto dai criteri CUS, si rinvia a quanto previsto dai Criteri generali;
4. di stabilire che i criteri di cui al punto 1. trovano applicazione per i progetti avviati e non ancora conclusi, ad eccezione del punto 3.6 che entrerà a regime per la valutazione di eventuali future azioni che verranno attivate;
5. di prendere atto che la modulistica prevista per la declinazione tecnica-operativa dei presenti Criteri è disposta con determinazione del responsabile della struttura provinciale competente;
6. di dare che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio provinciale.

FP